



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **14 agosto 2019**

## Attività gratuita di formazione fuori campo Iva

*La risposta dell'AE all'interpello 237/2019.*

Con la risposta al citato interpello l'AE ha specificato che sono **esclusi da Iva** per carenza del presupposto oggettivo i servizi di formazione professionale resi agli utenti finali a **titolo gratuito**. Il tema riguardava il trattamento Iva dei servizi di formazione e orientamento professionale resi gratuitamente da una cooperativa sociale con il sostegno finanziario della Regione e/o del Fondo Sociale Europeo

### RICORDA:

**Per approfondimenti presupposto oggettivo dell'Iva si veda la Scheda **Presupposto oggettivo**, nella Sezione **IVA** della Divisione **Aggiornamenti** (oppure si attui la funzione ricerca nella home).**

Discorso diverso riguarda il trattamento dei contributi erogati dalla Regione la cui imponibilità dipende dalle controprestazioni che se esistono sotto forma di cessioni di beni o di prestazioni di servizi assumono imponibilità Iva.

Ne consegue che se le somme sono percepite per realizzare esclusivamente operazioni escluse da Iva non è possibile esercitare la detrazione sui beni/servizi acquistati.

L'AE in risposta d'interrogazione parlamentare ha specificato *"il principio di carattere generale in base al quale per i beni e i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo Iva - rectius, servizi di formazione fuori campo Iva in quanto non riconducibili ad un rapporto caratterizzato dal nesso di sinallagmaticità perché resi agli utenti finali «gratuitamente» - non compete alcuna detrazione d'imposta"*.